



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

CONVENZIONE TRA

Il **CONSERVATORIO Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina**, codice fiscale 91015440596, con sede in Latina, via Ezio n. 32, c.a.p. 04100, rappresentato dal Direttore, M° Giovanni Borrelli, nato a Napoli il 16.04.1967, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del CONSERVATORIO, d'ora in avanti denominato IL CONSERVATORIO

E

L' **Associazione Culturale Musicale FABRICA HARMONICA**, partita iva 01400310551, cod.destinatario KRRH6B9, con sede legale in Via A. De Filis n. 11, c.a.p. 05100 Terni, Italia e sede operativa in Via Bari 22, 00161 Roma, Italia, nella persona del legale rappresentante M° Annalisa Pellegrini PLNNLS75H57L117N nata a Terni il 17.06.1975, residente a Roma in Via L'Aquila 23b 00176, d'ora in avanti denominato L'ISTITUTO

PREMESSO

- che l'ISTITUTO ha tra le sue finalità la formazione musicale di base professionalizzante secondo un profilo di qualità;
- che il CONSERVATORIO è un istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della L. 508/1999;
- che il CONSERVATORIO ha come obiettivo didattico primario la formazione professionale del musicista;
- che il CONSERVATORIO ai sensi dell'art. 5, comma 4 dello Statuto per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione in campo artistico, scientifico, didattico e di ricerca, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati nazionali e internazionali. Tali accordi si possono concretare nell'istituzione e nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le finalità del CONSERVATORIO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Obiettivi)

1. La Convenzione regola i rapporti istituzionali tra il CONSERVATORIO e l'ISTITUTO.
2. La Convenzione è finalizzata alla formazione professionale dei giovani studenti nella fase precedente l'Alta formazione, attraverso la reciproca collaborazione volta ad arricchire lo spettro dell'offerta formativa sia a livello didattico, che di produzione musicali.

Art. 2 (Durata)

1. La Convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per la durata di un anno previa comunicazione da far pervenire via PEC o per lettera raccomandata A/R 15 giorni prima della scadenza.

Art. 3
(Obblighi delle parti)

1. L'ISTITUTO si impegna a:

- rispettare il Regolamento didattico dei corsi Propedeutici del CONSERVATORIO e sue successive modifiche;
- rispettare rigorosamente i programmi di studio e relative prove d'esame pubblicati sul Sito del CONSERVATORIO;
- a comunicare prima dell'inizio dell'anno l'elenco degli strumenti insegnati e i relativi docenti;
- a pubblicizzare, in modo concordato con il CONSERVATORIO, la collaborazione tra L'ISTITUTO stesso e il CONSERVATORIO.

2. Il CONSERVATORIO si impegna a:

- comunicare tempestivamente le modifiche al Regolamento e ai programmi di studio dei Corsi Propedeutici;
- comunicare all'ISTITUTO le iniziative artistiche e didattiche organizzate.

Art. 4
(Delegati delle parti)

1. Al fine di assicurare il corretto andamento delle attività in convenzione, le parti designano un proprio delegato con l'incarico di vigilare sull'andamento delle attività e di riferire ai rispettivi Direttori.

Art. 5
(Docenza)

1. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, e nello spirito di fattiva collaborazione tra le parti, al fine della definizione di uno standard qualitativo adeguato, la docenza dell'Istituto deve essere presentata al CONSERVATORIO tramite una scheda riassuntiva auspicabilmente completa di curricula.

2. Il CONSERVATORIO si riserva di svolgere periodica attività di monitoraggio sugli obiettivi didattici raggiunti.

Art. 6
(Esami di certificazione)

1. Gli esami di certificazione hanno luogo esclusivamente presso le sedi del CONSERVATORIO.

2. Gli studenti dell'ISTITUTO verranno assegnati alle stesse commissioni, nominate dal Direttore del CONSERVATORIO, alle quali vengono assegnati gli studenti interni.

3. Il costo dell'esame di certificazione, a carico del candidato, è definito dal Consiglio di Amministrazione del CONSERVATORIO.

4. Un rappresentante dell'ISTITUTO ha la facoltà di presentare i candidati provenienti dall'ISTITUTO alle commissioni d'esame.

Art. 7
(Collaborazioni artistico-didattiche)

1. Le parti, nell'ambito delle attività programmate annualmente, possono definire una serie di iniziative didattiche (Master, Seminari, Lezioni ecc.) e di produzione (Concerti, Concerti/lezione,

Concorsi, ecc.) anche in collaborazione, al fine di migliorare l'offerta formativa delle due Istituzioni.

2. Le attività didattiche e di produzione saranno ospitate sempre a titolo gratuito.

Art. 8
(Oneri)

1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio del CONSERVATORIO. Eventuali spese di pubblicità e di diffusione del contenuto della presente convenzione sono a carico dell'ISTITUTO.

Art. 9
(Recesso)

1. Il recesso avviene a richiesta di una delle parti tramite comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 10
(Risoluzione espressa)

1. In applicazione dell'art. 1456/1 del Codice Civile, il CONSERVATORIO si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ove la L'ISTITUTO, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, non osservi quanto previsto dall'art. 3 della presente Convenzione.

2. Il CONSERVATORIO si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione per cause inerenti la sicurezza e l'incolumità dei propri studenti.

3. La risoluzione non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito, con riferimento anche al conseguente eventuale danno all'immagine del CONSERVATORIO.

Art. 11
(Sicurezza)

1. L'ISTITUTO si fa carico di tutti gli oneri previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.; a tal fine stipulerà adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con compagnia di comprovata affidabilità finanziaria.

Art. 12
(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CONSERVATORIO e l'ISTITUTO in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione ed in riferimento alle quali non sia possibile giungere ad una risoluzione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

1. Il CONSERVATORIO e l'ISTITUTO provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento della sottoscrizione della stessa.

Art. 14
(Norma di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, il CONSERVATORIO e l'ISTITUTO fanno riferimento alle vigenti norme civilistiche, con particolare riferimento agli artt. 1321-1382 del codice civile.

Per il Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina
Il Direttore
M° Giovanni Borrelli



Per l'Associazione Culturale Musicale "Fabrica Harmonica"
Il legale rappresentante
M° Annalisa Pellegrini

Firmato
digitalmente da

**ANNALISA
PELLEGRINI**

CN =
PELLEGRINI
ANNALISA
C = IT